



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF124  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 9

<b>OGGETTO</b>	<b>SENTENZE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - MODELLI PER LA GARANZIA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	DM 18/05/2017; <a href="#">DM 6/02/2017 n. 22</a> ; art. 69 Dlgs 546/1992; D.lgs. 156/2015 – CM 38/2015
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>5/07/2017</b>

### LA GARANZIA PREVISTA DAL DM 18/05/2017

Con **D.M. 18/05/2017**, pubblicato nella G.U. del 21.06.2017, il MEF:

- ha approvato i modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente
- in ossequio a quanto previsto dal MEF con DM 6/02/2017, che prevedeva che la garanzia per l'esecuzione delle sentenze deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore generale delle Finanze.

### **LA NOVITÀ NORMATIVA**

Il D.lgs. 156/2015, nel modificare l'art. 69 Dlgs 546/92 che disciplina il contenzioso, ha disposto che, in presenza di **condanna dell'Ufficio al pagamento di somme** in favore del contribuente:

- ➔ in generale: le sentenze sono **immediatamente esecutive**:
  - l'Ufficio ha, dunque, l'obbligo di eseguirle tempestivamente (entro 90 giorni)
  - in caso di inerzia continua a trovare applicazione il "giudizio di ottemperanza"
- ➔ in deroga: se il credito del contribuente:
  - ✓ è **superiore a € 10.000** e deriva da elementi diversi dalle "spese di lite"
  - ✓ il pagamento **può essere subordinato dal giudice**, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, **alla prestazione di idonea garanzia**.

### **LA GARANZIA INTRODotta DAL DM**

Con il **DM 6 febbraio 2017, n. 22** (GU, Serie Generale n.60 del 13-3-2017), è stata data esecuzione alla normativa sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

In particolare nel **DM 6 febbraio 2017, n. 22** si disciplina:

Art. 1	Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garanzia
Art. 2	Durata della garanzia
Art. 3	Escussione della garanzia

### **CONTENUTO E SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA GARANZIA**

Per quanto riguarda la tipologia di garanzia, si prevedono regole diverse a seconda del profilo soggettivo del contribuente (del tutto analoghe alla garanzia prevista in caso di **rimborso Iva**):

	CONTRIBUENTE	TIPOLOGIA DI GARANZIA
<b>in via generale</b>	<b>Tutti i contribuenti</b>	La garanzia è costituita, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale</li> <li>- da fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità</li> <li>- da polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.</li> </ul>
<b>PMI</b>	Imprese che presentano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt; 250 occupati</li> <li>- un fatturato annuo ≤ €. 50 mil. o un totale attivo di bilancio ≤ €. 43 mil.</li> </ul>	Oltre alle tipologia indicate precedentemente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (art. 29 L. 317/1991., iscritti nell'albo previsto art. 106 D.lgs 385/1993)</li> </ul>
<b>Gruppi di società</b>	Patrimonio risultante dal bilancio consolidato > €. 250 mil.	La garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 C.C. La prestazione di garanzia resta ferma anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'ente a favore del quale è prestata la garanzia l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.

La garanzia:

- deve coprire l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi
- va redatta in conformità ai modelli approvati con DM

#### I MODELLI PER LA GARANZIA DEL DM 18/05/2017

Con **D.M. 18 maggio 2017** (pubbl. in G.U. del 21/06/2017), il MEF:

- ha approvato i **modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente**
- in ossequio a quanto previsto dal MEF con **DM 06.02.2017**
  - che prevedeva che la garanzia per l'esecuzione delle sentenze
  - va redatta in conformità ai modelli approvati con DM del Direttore generale delle Finanze.

I modelli da utilizzare per prestare la garanzia sono riportati nel seguito.

**MODELLO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA**



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

**MODELLO PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA  
O FIDEIUSSIONE BANCARIA DA UTILIZZARE PER PRESTARE LA GARANZIA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546.**

**FIDEIUSSIONE BANCARIA N. \_\_\_\_\_ / POLIZZA FIDEIUSSORIA N. \_\_\_\_\_**

Rilasciata a \_\_\_\_\_,  
Codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_,  
domiciliato/a / con sede in \_\_\_\_\_, a favore di \_\_\_\_\_,  
(indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_,  
oltre interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

**PREMESSO**

*per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92*

- che la Commissione Tributaria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
con sentenza n. \_\_\_\_\_ depositata il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno ha condannato \_\_\_\_\_  
(specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) al pagamento, subordinato alla prestazione della garanzia,  
della somma di euro \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_  
(in seguito denominato/a "Richiedente");

*in alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97*

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
R.G. n. \_\_\_\_\_ (R.G.A. n. \_\_\_\_\_), è stata disposta a favore di \_\_\_\_\_  
(in seguito denominato/a "Richiedente") la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordinata alla prestazione della garanzia, dell'atto n. \_\_\_\_\_ / della sentenza n. \_\_\_\_\_ per i seguenti importi: \_\_\_\_\_  
(indicare tributi, interessi e sanzioni oggetto di sospensione), per un totale di euro \_\_\_\_\_;

*in alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97*

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di \_\_\_\_\_  
R.G. n. \_\_\_\_\_, l'ente/ufficio ha chiesto nei confronti di \_\_\_\_\_ in seguito  
denominato/a "Richiedente"), l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per un totale di euro \_\_\_\_\_;

**CIO' PREMESSO**

La \_\_\_\_\_ (di seguito denominata "Società o Banca"),  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Richiedente, il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore di \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia dell'integrale pagamento di euro \_\_\_\_\_ (inserire gli importi indicati in premessa), oltre gli interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.



**CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA**

**Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92**

**Art. 1** La Società o Banca con il presente contratto garantisce al \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, l'integrale restituzione, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, della somma pagata per effetto della sentenza favorevole al Richiedente, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

**In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 1** La Società o Banca con il presente contratto garantisce al \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, l'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute dal Richiedente in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

**In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 1** La Società o Banca con il presente contratto garantisce al \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, l'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute dal Richiedente in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

**Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92**

**Art. 2** La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia, a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente, fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Qualora il giudice di appello ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del Richiedente alla prestazione della garanzia, la garanzia prestata a seguito della sentenza di primo grado cessa alla data di deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (UE) n. 952/2013.

**In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52, e 62-bis, D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 2** La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia fino al termine del nono mese successivo al deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione dell'atto/della sentenza è disposta. La garanzia cessa automaticamente alla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (UE) n. 952/2013.

**In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 2** La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, rilasciata nel procedimento disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha efficacia fino al termine del nono mese successivo alla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (UE) n. 952/2013.

**Art. 3** La Società o Banca si obbliga a versare – a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente – le somme richieste da \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Il pagamento delle somme deve essere effettuato dalla Società o Banca entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

**Art. 4** L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia.

**Art. 5** La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva richiesta di pagamento al Richiedente e al beneficio della preventiva escussione dello stesso nonché ad eccepire i termini di cui all'articolo 1957 c.c. La sottoscritta Società o Banca garante, in riferimento all'articolo 1941, secondo comma, c.c., e in deroga al principio espresso dall'articolo 1907 c.c., rinuncia espressamente alla riduzione proporzionale del pagamento in caso di sottoassicurazione e si impegna a rifondere l'ente/ufficio \_\_\_\_\_ a favore del quale è prestata la garanzia a favore del quale è prestata la garanzia, del danno realmente subito, entro i massimali prestabiliti.

**Art. 6** La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate a \_\_\_\_\_ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Richiedente, i suoi successori e aventi causa \_\_\_\_\_ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi ostensibili in suo possesso, per l'esercizio dei predetti diritti, ragioni e azioni.

**Art. 7** Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere effettuati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

**Art. 8** In caso di controversia fra la Società o Banca e \_\_\_\_\_ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede \_\_\_\_\_ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

**Art. 9** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO _____	DATA _____ giorno _____ mese _____ anno _____
IL RICHIEDENTE _____	
LA SOCIETÀ/BANCA _____	
Si approvano specificamente gli articoli 1, 3, 4, 5 e 8, ai sensi e agli effetti di cui degli articoli 1341 e 1342 c.c.	
IL RICHIEDENTE _____	



**MODELLO PER L'ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA CAPOGRUPPO O CONTROLLANTE**



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

**MODELLO PER L'ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO  
DA PARTE DELLA CAPOGRUPPO O CONTROLLANTE PRESTANDO GARANZIA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546**

**SCHEMA PER LA SOCIETÀ CAPOGRUPPO O CONTROLLANTE AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.**

Obbligazione di pagamento assunta per conto della Società

Codice fiscale , Partita IVA

con sede in , a favore di

(indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) fino alla concorrenza di euro

oltre interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

**PREMESSO**

*per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs n. 546/92*

- che la Commissione Tributaria di  
con sentenza n. depositata il giorno mese anno ha condannato  
(specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) al pagamento, subordinato alla prestazione della garanzia,  
della somma di euro a favore della Società ;

*in alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs n. 472/97*

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria di  
R.G. n. (R.G.A. n. ), è stata disposta a favore della Società  
la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo  
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordinata alla prestazione della garanzia, dell'atto n. /  
della sentenza n. , per i seguenti importi: (indicare tributi, interessi e sanzioni  
oggetto di sospensione), per un totale di euro ;

*in alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97*

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di  
R.G. n. , l'ente/ufficio ha chiesto nei confronti della Società  
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per un totale di  
euro ;



**E INOLTRE**

• che la sottoscritta Società \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

è controllante/capogruppo della Società \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

• che sulla base del bilancio consolidato redatto in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, risulta un patrimonio superiore a 250 milioni di euro;

**CIO' PREMESSO**

**Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92**

**Art. 1** La sottoscritta Società si obbliga espressamente nei confronti di \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, all'integrale restituzione, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita, della somma pagata per effetto della sentenza favorevole alla Società garantita, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

**In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 1** La sottoscritta Società si obbliga espressamente nei confronti di \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, all'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita, delle somme dovute dalla Società garantita in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

**In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 1** La sottoscritta Società si obbliga espressamente nei confronti di \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, all'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita, delle somme dovute dalla Società garantita in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

**Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92**

**Art. 2** La presente obbligazione di pagamento ha efficacia, a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore della Società garantita, fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Qualora il giudice di appello ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme alla prestazione della garanzia, la garanzia prestata a seguito della sentenza di primo grado cessa alla data di deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa alla scadenza del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

**In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 2** La presente obbligazione di pagamento ha efficacia fino al termine del nono mese successivo al deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione dell'atto/della sentenza è disposta. La garanzia cessa automaticamente alla data di deposito della sentenza favorevole alla Società garantita. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

**In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 2** La presente obbligazione di pagamento, rilasciata nel procedimento disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha efficacia fino al termine del nono mese successivo alla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

**Art. 3** La Società si obbliga a versare – a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita – le somme richieste da \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Il pagamento delle somme deve essere effettuato dalla Società garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

**Art. 4** La sottoscritta si impegna, inoltre, nell'eventualità in cui intendesse rinunciare alla prerogativa di capogruppo/controlante, a darne preventiva e tempestiva comunicazione scritta a \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), assicurando fin d'ora, in tale evenienza, la sostituzione della garanzia con altra tra quelle disciplinate dal D.M. \_\_\_\_\_

In quest'ultima ipotesi, permane l'efficacia della garanzia prestata fino a che la Società \_\_\_\_\_ non provvederà a sostituire la stessa con altra tra quelle indicate nel D.M. 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato su G.U. del 13 marzo 2017, n. 60, serie generale, di cui al periodo precedente.

**Art. 5** Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere effettuati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo.

**Art. 6** In caso di controversia fra la sottoscritta e \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

**Art. 7** Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente obbligazione si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_


LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_

Si approvano specificamente gli articoli 1, 3, 4 e 6, ai sensi e agli effetti di cui degli articoli 1341 e 1342 c.c.

LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_



**MODELLO PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN  
TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO**



**MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE  
PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO  
O GARANTITI DALLO STATO DA UTILIZZARE PER PRESTARE LA GARANZIA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546**

**COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO**

Costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato richiesto da \_\_\_\_\_,  
Codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_,  
domiciliato/a / con sede in \_\_\_\_\_, a favore di \_\_\_\_\_,  
(indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_,  
oltre interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

**PREMESSO**

*per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92*

- che la Commissione Tributaria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
con sentenza n. \_\_\_\_\_ depositata il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno ha condannato \_\_\_\_\_  
(specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) al pagamento, subordinato alla prestazione della garanzia,  
della somma di euro \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_  
(in seguito denominato/a "Richiedente");

*in alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97*

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
R.G. n. \_\_\_\_\_ (R.G.A. n. \_\_\_\_\_), è stata disposta a favore di \_\_\_\_\_  
(in seguito denominato/a "Richiedente") la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordinata alla prestazione della garanzia, dell'atto n. \_\_\_\_\_ / della sentenza n. \_\_\_\_\_ per i seguenti importi: \_\_\_\_\_  
(indicare tributi, interessi e sanzioni oggetto di sospensione), per un totale di euro \_\_\_\_\_;

*in alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97*

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di \_\_\_\_\_  
R.G. n. \_\_\_\_\_, l'ente/ufficio ha chiesto nei confronti di \_\_\_\_\_ in seguito  
denominato/a "Richiedente"), l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per un totale di euro \_\_\_\_\_;



**CIO' PREMESSO**

La \_\_\_\_\_ (di seguito denominata "Società o Banca"),  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 con sede legale in \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
 Intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dichiara che il Richiedente in data  
 giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ ha costituito il deposito vincolato (numero identificativo) \_\_\_\_\_, ai sensi  
 dell'art. 83-octies, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, avente valore nominale pari a euro \_\_\_\_\_  
 (euro \_\_\_\_\_), composto dai seguenti titoli:

	Nome titolo <sup>1</sup>	Codice ISIN
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>
1	Nome titolo _____	Codice ISIN _____
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>
2	Nome titolo _____	Codice ISIN _____
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>
3	Nome titolo _____	Codice ISIN _____
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>
4	Nome titolo _____	Codice ISIN _____
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>

(<sup>1</sup>) Indicare la tipologia del titolo e la data di scadenza (es.: BTP 1ag17).

I predetti titoli sono costituiti in pegno a favore di \_\_\_\_\_  
 (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), a garanzia dell'importo indicato in premessa

Il Richiedente dichiara di essere l'intestatario dei titoli di cui ai punti \_\_\_\_\_.

Il Richiedente dichiara che l'intestatario dei titoli di cui ai punti \_\_\_\_\_ è il/la Sig./Sig.ra/Società  
 \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
 nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_  
 residente/avente sede in \_\_\_\_\_.

Il terzo intestatario dei titoli dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto.

La Società o Banca si obbliga ad effettuare il rimborso dei titoli in scadenza mediante versamento delle relative somme in un conto corrente vincolato a favore di \_\_\_\_\_ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

Il Richiedente accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore di \_\_\_\_\_ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia dell'integrale pagamento di euro \_\_\_\_\_ (inserire gli importi indicati in premessa) oltre gli interessi maturati nel periodo di validità del deposito vincolato.



**CONDIZIONI GENERALI DELLA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO**

**Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92**

**Art. 1** La Società o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente. Il pagamento è relativo all'integrale restituzione della somma pagata per effetto della sentenza favorevole al Richiedente, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

**In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 1** La Società o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente. Il pagamento è relativo all'integrale versamento dei tributi, dei relativi interessi e delle sanzioni dovuti dal Richiedente, in relazione all'atto/alla sentenza oggetto di sospensione, oltre gli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, maturati durante il periodo di sospensione. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

**In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 1** La Società o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente. Il pagamento è relativo alle somme dovute dal Richiedente in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

**Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92**

**Art. 2** La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ha efficacia, a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente, fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Quella del giudice di appello ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del Richiedente alla prestazione della garanzia, la garanzia prestata a seguito della sentenza di primo grado cessa alla data di deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

**In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 2** La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ha efficacia fino al termine del nono mese successivo al deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione dell'atto/della sentenza è disposta. La garanzia cessa automaticamente alla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

**In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97**

**Art. 2** La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, rilasciata nel procedimento disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha efficacia fino al termine del nono mese successivo alla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

**Art. 3** Il deposito deve essere composto da titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Richiedente o di terzi che dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto. Il rimborso dei titoli in scadenza prima del termine previsto dall'articolo 2 deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme in conto corrente vincolato.

**Art. 4** La Società o Banca si obbliga – a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente – a versare le somme, derivanti dalla liquidazione dei titoli costituenti il deposito, richieste da (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per l'adempimento del contribuente. Il pagamento delle somme deve essere effettuato dalla Società o Banca entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

**Art. 5** Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

**Art. 6** In caso di controversia fra la Società o Banca e (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

**Art.7** Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO	DATA
IL RICHIEDENTE	giorno mese anno
LA SOCIETÀ/BANCA	
IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI	
Si approvano specificamente gli articoli 1, 3, 4 e 6, ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.	
IL RICHIEDENTE	
IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI	